



via Trento e Trieste 88068 – SOVERATO – Cz
centralino 0967 21693 – presidenza 0967 522082 – fax 0967 526595
mail: cztl06000d@istruzione.it – email certificata: cztl06000d@pec.istruzione.it
itmalafarina.edu.it – Codice Fiscale 97087800799

Anno scolastico 2021-22
Circolare n. 58

Agli alunni delle classi V
Ai Coordinatori delle classi V
Istituto Tecnico Tecnologico
“G. Malafarina”
Soverato

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2021/22 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Per l'anno scolastico 2021/2022, il MIUR con la **C.M. prot. n. AOODGOSV / 28118 del 12 novembre 2021**, ha dettato le disposizioni in relazione alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche.

Per una chiara leggibilità, le stesse vengono di seguito indicate:

- **6 dicembre 2021**, termine di presentazione della domanda da parte dei **candidati interni** al proprio dirigente scolastico con il versamento di €. 12,09 sul c.c.p. n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate” – Centro Operativo di Pescara – con causale Tasse scolastiche Esami di Stato;
- **6 dicembre 2021**, termine di presentazione della domanda da parte dei **candidati esterni** ai Direttori Generali della Regione di residenza attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell'area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell'istruzione, corredandola, ove richiesto delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'accesso alla predetta procedura informatizzata e l'abilitazione al servizio avviene, a partire dal 16 novembre 2021, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica) / eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature).
Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l'accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione (*anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici*), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.

- **31 gennaio 2022**, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
- **31 gennaio 2022**, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L'esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;
- **20 marzo 2022**, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il **31 gennaio 2022 e prima del 15 marzo 2022** e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

Candidati esterni (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021)

L'articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

- a. compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b. siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c. siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
- d. abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2022.

Pagamento della tassa per esami e del contributo

Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni, nonché il contributo annuale sono richiesti dalle istituzioni scolastiche all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.

Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato, attraverso il sistema **Pago in rete**, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.

Il pagamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale.

Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica.

Si rammenta che sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

La C.M. n.20 del 4-3-2011, concernente la “*validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009*”, ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.

La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009 – nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).

Si ricorda, infine, che la prima prova scritta dell'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il mercoledì **22 giugno 2022**, alle ore 08.30.

Il Dirigente

Prof. Domenico A. Servello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.